

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

A. La ricorrente, cointestataria con sua madre di un BFP del valore di € 2.500,00, sottoscritto il 23/08/2002, con scadenza prevista per il 23/08/2009, si rivolge all'Arbitro affermando di non aver avuto conoscenza per tempo dell'investimento effettuato da sua madre, deceduta nel corso del 2010. Sul punto, la ricorrente sostiene che la morte di sua madre costituisca un atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, l'istante chiede il rimborso del buono.

B. Costitutosi, l'intermediario eccepisce anzitutto l'incompetenza dell'Arbitro, sia *ratione temporis* (atteso che non possono essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso), sia per materia (trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario).

Nel merito, l'intermediario rappresenta che il buono appartiene alla serie AA4, istituita con D.M. del Tesoro del 18/04/2002 e collocata nel periodo 03/05/2002 – 20/09/2002, e precisa che il suddetto D.M. dispone che i titoli appartenenti alle predette serie siano liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione. In particolare, il BFP sottoscritto in data 23/08/2002, avendo la durata massima di 7 anni, è scaduto il 23/08/2009, mentre la prescrizione si è compiuta il 24/08/2019. Il rimborso del BFP è stato richiesto successivamente, e il reclamo è stato effettuato in data 13/11/2025. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la richiesta di rimborso di un buono fruttifero per il quale l'intermediario sostiene essere decorso il termine di prescrizione.

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF sollevate dall'intermediario convenuto.

La prima eccezione è imperniata sull'asserita mancata competenza dell'ABF in materia di buoni postali in quanto prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e, pertanto, disciplinati da norme di carattere speciale.

L'eccezione non può trovare accoglimento. Sul punto, il Collegio precisa innanzitutto che l'art. 1, lett. u) T.U.F. sancisce che "non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari" mentre il successivo comma 1 ter, T.U.F. chiarisce che "per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali". Ne consegue che i BFP non possono qualificarsi come "strumenti finanziari" o "prodotti finanziari", sia in quanto tale natura è espressamente esclusa dall'art. 1, lett. u T.U.F., sia in quanto si tratta di titoli non cedibili e non negoziabili nel mercato monetario ex art. 1, comma 1 ter, T.U.F. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5674/2013). Pertanto, il Collegio ritiene non fondata l'eccezione preliminare dell'intermediario di incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario.

3. Per quanto concerne il profilo relativo alla competenza temporale, va in primo luogo ricordato che, secondo l'art. 4 delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso". È necessario quindi stabilire se le domande della ricorrente ricadano nell'ambito di applicazione della predetta disposizione. Orbene, come statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4656/22, la competenza temporale dell'ABF sussiste nel momento in cui la causa petendi consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza, per quanto originati da contratti sottoscritti più di sei anni prima della proposizione del ricorso.

Nella specie, in ordine all'accertamento della prescrizione del titolo, va chiarito che la prescrizione costituisce evidentemente una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sì che sul punto sussiste senza dubbio la competenza temporale dell'Arbitro.

4. Passando all'esame del merito, come emerge dalla documentazione in atti, il BFP in esame riporta la dicitura "a termine" sul fronte e sul retro, l'indicazione a penna "A4" nonché la data di emissione sul retro, mentre nulla riporta in merito alla scadenza del termine di maturazione dei rendimenti e ai tempi di prescrizione. In considerazione della data di emissione del titolo (23/08/2002), il BFP risulta effettivamente appartenere alla serie "AA4" come indicato sul retro.

Come è noto, i BFP "a termine" appartenenti alla serie "AA4" sono stati istituiti con D.M. del 18/04/2002, il quale prevede che gli stessi "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".

5. Per quanto attiene alla prescrizione, invece, l'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo il quale "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".

Sulla questione del *dies a quo* del termine di prescrizione, il Collegio richiama il principio di diritto affermato dal Collegio di Coordinamento nella recente decisione n. 6196/2024, in virtù del quale "alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica

l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo". L'orientamento dell'Arbitro è in linea con quello della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 7 luglio 2023, n. 19243; Cass., 28 luglio 2023, n. 23006).

In relazione ai BFP della serie AA4, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 11113/25), ha individuato la data di scadenza del buono nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti emerge che il buono è stato emesso in data 23/08/2002 e ha una scadenza di 7 anni, quindi il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione si colloca al 31/12/2009, con la conseguenza che la prescrizione si è compiuta il 31/12/2019. Il reclamo in atti è del 13/11/2025, quindi ampiamente successivo rispetto alla data di prescrizione.

6. D'altra parte, non si può condividere l'assunto della ricorrente secondo il quale il decesso della cointestataria (avvenuto il 19/09/2010) – solo a seguito del quale ella sarebbe entrata in possesso del titolo – sia configurabile come atto interruttivo della prescrizione. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 24521/2019; decisione n. 10926/2018) per il quale "la circostanza che per un periodo di tempo i titoli non fossero nella disponibilità materiale della ricorrente non determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2935 c.c. ove si consideri che tra le cause impeditive all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini della applicazione della disciplina normativa, è possibile tener conto esclusivamente di quelle di natura giuridica e non anche di quelle fattuali e/o soggettive". Peraltro, nel caso in esame, al momento del presunto ritrovamento il titolo era ancora riscuotibile e, pertanto, la ricorrente aveva a disposizione ancora molto tempo per chiederne il rimborso.

In definitiva, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE